



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 50 – 23 GENNAIO 2023

Riunione del giorno 18 gennaio 2023

**24.22.23** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **Matteo MARTINO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

*atleta **Matteo MARTINO** (tesserato per la Pallavolo La Bollente Acqui Terme) a seguito di notizia di illecito commesso in occasione della gara n. 6011 di serie B maschile del 16.10.2022 – tra Cus Genova e Pallavolo La Bollente Acqui Terme il quale mediante riprese filmate di detta gara registrava in sottofondo con i suoi commenti al fine di deridere, schernire e prendersi gioco degli avversari in modo offensivo ed oltraggioso con anche la diffusione del citato filmato nel web violando per tale attività gli Artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 78 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Reg. Giurisdizionale di cui alle lettere d) ed f),*

#### OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal sodalizio Cus Genova Volley il quale segnalava agli Organi di Giustizia federale il comportamento antiregolamentare tenuto dall'atleta Martino in occasione della gara n. 6011 di serie B maschile del 16.10.2022 tra la società esponente e la Pallavolo La Bollente Acqui Terme. Nello specifico, si denunciava come il Martino avesse effettuato riprese video della gara con, in sottofondo, commenti personali posti in essere al fine di deridere, schernire e



prendersi gioco degli avversari in modo offensivo ed oltraggioso, con contestuale diffusione del citato filmato nel web.

Ritenuti pacifici e documentati i fatti, acquisite le difese del prevenuto e rigettate due istanze di applicazione della pena su richiesta, da quest'ultimo avanzate anche tramite il proprio difensore, in quanto non ritenute congrue, la Procura Federale deferiva il sig. Matteo Martino dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando l'incolpato per il giorno 18/1/2023.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata in uno alla Memoria difensiva redatta dall'avv. Massimo Della Rosa in data 13/1/2023 individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il sig. Matteo Martino per mesi due.

Per l'incolpato compariva l'avv. Della Rosa il quale si riportava all'accordo in ordine alla sanzione disciplinare raggiunto con l'Ufficio della Procura Federale.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti in data 16/1/2023 ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Matteo Martino la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 21 gennaio 2023

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 gennaio 2023